



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

IL PRESIDENTE

Bologna, 12 marzo 2009

Ai signori Presidenti delle sezioni civili
Al signor Presidente della sezione lavoro
Ai signori Magistrati della 1, 2 e 3 sezione civile
Ai signori Magistrati della sezione lavoro
Al sig. Dirigente amministrativo
Al sig. Coordinatore delle sezioni civili
Ai signori Cancellieri responsabili della 1, 2 e 3 Sezione civile
Al signor Cancelliere responsabili della sezione lavoro

e p.c. Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

BOLOGNA

Oggetto: comunicazioni ex art. 136 c.p.c.

Considerato il notevolissimo carico di lavoro gravante sull'Ufficio NEP di Bologna, anche in ragione delle rilevanti vacanze nell'organico, ond'esso trovasi in una situazione di grave criticità; che gran parte dell'impegno lavorativo è dato dalle comunicazioni richieste dalle cancellerie di questa Corte d'appello in materia civile; visto il testo novellato dell'art. 136, comma 3, c.p.c. (come modificato, da ultimo, dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), secondo cui "Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi"; ritenuto che, in mancanza di specifiche disposizioni per l'uso del telefax (stante che legge 664 del 1998 si riferisce al diverso caso della

1
del. 16/3/09

1766

16 MAR. 2009

16 MAR. 2009

Prot.n. 2311


trasmissione di atti tra avvocati costituiti), tale forma di comunicazione di atti può essere utilizzata alla sola condizione che il difensore abbia comunicato nel primo atto difensivo utile il numero di fax presso cui dichiara di ricevere la comunicazione, come previsto, per specifici atti, dagli artt. 133, 134, 170, 176, 183 c.p.c.;

che, una volta avvenuta con tale modalità la comunicazione, quale attestata dal rapporto di invio rilasciato dalla macchina -con correlativa presunzione di ricezione da parte del destinatario-, spetterà eventualmente a quest'ultimo l'onere di provare l'irregolarità della trasmissione, ovvero la mancata ricezione;

ad integrazione del decreto in data 5 novembre 2008 ~~pr~~ con cui questa Presidenza stabiliva che, "ai fini della comunicazioni di atti ex art. 136 c.p.c. ad opera delle cancellerie delle sezioni civili e del lavoro della Corte, il personale addetto dovrà, nella ricorrenza delle condizioni di cui sopra (comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica dal difensore al proprio Consiglio dell'ordine e da questo alla Corte d'appello, ovvero indicazione, da parte dello stesso difensore, in un proprio scritto difensivo, dell'indirizzo di posta elettronica presso cui intende ricevere l'atto), provvedere alle comunicazioni di legge in conformità del principio sopra enunciato, ovvero, nel caso di mancata risposta per ricevuta nei tre giorni successivi, secondo il disposto dell'art. 136, co. 2, c.p.c.";

dispone:

in alternativa alle comunicazioni per posta elettronica, la cancelleria, qualora il difensore abbia comunicato nel primo atto difensivo utile il numero di fax presso cui dichiara di ricevere la comunicazione, potrà provvedere alle comunicazioni di legge per telefax, esclusa comunque, in presenza delle condizioni legittimanti l'una o l'altra forma di comunicazione, ogni altra forma (con l'eccezione del caso della mancata risposta nell'ipotesi di comunicazione per posta elettronica).


Il Presidente della Corte
Giuliano Lucchini